

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 762)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 settembre 1964 (V Stampato n. 1512)*

**d'iniziativa dei deputati GUERRINI Giorgio, FERRI Mauro, BERLINGUER Mario,
FORTUNA e MARTUSCELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 settembre 1964*

Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate nel predetto articolo 12, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.